

Regione Umbria

Legge regionale 19 novembre 1999 , n. 31

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.

(G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 8 del 26 febbraio 2000)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 62
del 10 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. I cittadini residenti nella Regione Umbria possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

R i m b o r s i

1. Il rimborso, previo parere favorevole del centro regionale di riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 409, e' disposto e liquidato dall'Unita' sanitaria locale nel cui ambito e' ricompreso il comune di residenza del richiedente.

2. Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi.

Art. 3.

Spese di viaggio

1. In caso di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto e' rimborsato l'intero prezzo del biglietto in seconda classe o in classe turistica, a seconda del mezzo usato, per il richiedente e per un accompagnatore.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata spetta il rimborso delle spese di viaggio in misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso debitamente documentato a percorrere la distanza piu' breve tra il luogo di residenza del richiedente e quello dove si trova la struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 4.

Spese di soggiorno

1. Le spese di soggiorno sostenute dal richiedente e dal suo accompagnatore nella localita' sede della struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento, debitamente documentate, sono rimborsate in misura non superiore all'ottanta per cento del costo dell'albergo e dei pasti, tenuto conto della categoria dell'esercizio e secondo criteri stabiliti dall'Unita' sanitaria locale competente.

Art. 5.

Termine per il rimborso

1. I rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti agli aventi diritto entro un termine prefissato dall'Unita' sanitaria competente e comunque non superiore a novanta giorni dalla richiesta.

Art. 6.

Decorrenza

1. La presente legge si applica ai rimborsi per le spese di

viaggio e di soggiorno richiesti a partire dal 1o gennaio 1999.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale e con le entrate proprie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 novembre 1999

BRACALENTE